

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2021.

**Attuazione delle previsioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, riguardanti l'obbligo di notifica per l'importazione dei prodotti fitosanitari.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere *h*) e *i*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e, in particolare, l'art. 2, comma 9, che prevede che le importazioni di partite di prodotti fitosanitari siano notificate, prima del loro arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», il quale stabilisce che le Autorità competenti per i controlli dei prodotti fitosanitari siano il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *g*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» che stabilisce, tra l'altro, le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e, in particolare, l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari» e, in particolare, gli articoli 2 e 11;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, e, in particolare, l'art. 65, riguardante la registrazione degli operatori professionali;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento (CE), n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e, in particolare, l'art. 67 e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2018, n. 33, recante il regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali;

Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale è in corso l'analisi degli aspetti tecnici per l'implementazione delle modalità di trasmissione delle notifiche delle importazioni di prodotti fitosanitari nell'ambito del progetto relativo allo Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco);

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute hanno siglato il 13 febbraio 2013, il Protocollo d'intesa per lo scambio di dati finalizzati all'attivazione dello Sportello unico doganale e che intendono perseguire gli obiettivi di ottimizzare il processo di sdoganamento delle merci nell'ambito del ciclo portuale/aeroportuale, razionalizzando gli scambi di informazioni e rendendo più fluido l'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, anche tramite l'interoperabilità tra i sistemi informativi;



Considerato che tutti i prodotti fitosanitari autorizzati al commercio in Italia sono identificati con un apposito codice univoco rilasciato dal Ministero della salute;

Considerato che i controlli dei prodotti fitosanitari oggetto di importazione si svolgono attraverso la verifica dello stato dell'autorizzazione di immissione sul mercato in Italia;

Ritenuto di proseguire la collaborazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto di importazione attraverso la sottoscrizione di un ulteriore protocollo d'intesa;

Sentiti gli assessorati alla sanità durante la riunione del coordinamento interregionale della prevenzione del 27 luglio 2021;

Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 23 luglio 2021;

Visto l'art. 2, comma 10 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, il quale prevede che il Ministero della salute adotti un decreto che disciplina la tracciabilità all'importazione dei prodotti fitosanitari attraverso il sistema informativo del Ministero della salute attualmente in fase di aggiornamento per i necessari adeguamenti alle nuove funzionalità;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari che importano in Italia o che fanno transitare in Italia prodotti fitosanitari per uso professionale e per uso non professionale provenienti da Paesi terzi devono indicare nella dichiarazione doganale d'importazione, tra i documenti a supporto della medesima dichiarazione, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il codice di autorizzazione di immissione sul mercato rilasciato dal Ministero della salute. La dichiarazione doganale, completata dal predetto codice di autorizzazione, costituisce notifica di importazione dei prodotti fitosanitari.

2. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono:

a) i titolari di autorizzazione di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

b) i *broker*, gli intermediari che importano nell'Unione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32;

c) gli utilizzatori professionali in possesso del certificato di abilitazione all'uso e acquisto di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

d) gli utilizzatori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;

e) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso professionale in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

f) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;

g) i distributori di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

h) i responsabili delle officine di produzione di cui all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come previsto in allegato 1, parte integrante del presente decreto, esegue i controlli formali e sostanziali per la verifica

dello stato autorizzativo dei prodotti fitosanitari, oggetto della notifica di importazione, tramite i servizi di interoperabilità per i prodotti fitosanitari resi disponibili dal Ministero della salute e procede allo svincolo o al diniego dello svincolo della merce.

4. L'Agenzia delle dogane trasmette puntualmente, tramite servizi di interoperabilità, le informazioni sui prodotti importati e svincolati al Ministero della salute che le rende disponibili alle regioni/province autonome.

5. I sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero della salute saranno aggiornati entro un anno per accogliere e gestire le nuove informazioni sulle registrazioni dei prodotti fitosanitari all'importazione.

6. Gli operatori del settore sono altresì tenuti a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, le registrazioni dei prodotti provenienti da paesi dell'area *Schengen* e da Paesi dell'Unione europea relative all'anno precedente secondo modalità indicate sul sito internet del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Le informazioni oggetto di comunicazione al Ministero della salute da parte dell'Agenzia riguardano: gli estremi identificativi della dichiarazione doganale, l'identificazione del prodotto fitosanitario comprensivo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia così come dichiarato tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale, il paese di origine del prodotto, l'importatore, le informazioni sul prodotto (quantità, numero colli, unità di misura, mezzo di trasporto e sua identificazione, numero di sigilli dei container e numero o identificativo di container, lettera di vettura), data dichiarazione e data di svincolo della dichiarazione.

Art. 3.

1. Gli Assessorati alla sanità e le Aziende sanitarie locali attraverso il sistema informativo del Ministero della salute sopra citato vengono informati dell'arrivo in Italia dei prodotti fitosanitari di importazione e sulla base delle priorità eseguono controlli a destino sul territorio.


Art. 4.



1. Nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi, gli operatori del settore elencati all'art. 1, comma 2, per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di importazione, provvedono a trasmettere al Ministero della salute, attraverso la posta elettronica certificata, le notifiche sulle importazioni usando il modello di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. Con le medesime modalità il Ministero della salute trasmetterà le notifiche pervenute alle regioni/province autonome interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: SPERANZA





**NOTIFICA D'IMPORTAZIONE**

ai sensi articolo 2 comma 9 del decreto legislativo n 24 del 2021

Importatore : Nome Indirizzo luogo di nascita giorno della nascita

Produttore : Nome e indirizzo

Titolare di autorizzazione se diverso dall'importatore: Nome e indirizzo sede legale e sede amministrativa

Destinatario della merce: Nome e indirizzo

Data di arrivo della merce

Data della notifica

Luogo di destinazione della merce

Origine del prodotto

Prodotto

Nome commerciale

Numero di registrazione

Codice Taric

Sostanza attiva

Dettagli sull'etichetta (fornire etichetta)

Tipo di formulazione

Categoria fitoiatrica

Destinazione d'uso

Quantità



Massa o volume con l'unità di misura

Numero colli o confezioni (specificare)

Tipo di confezione (es : da 1 litro, da 1kg etc)

Modalità di conservazione

Mezzo di trasporto e sua identificazione

Lettera di vettura

Scheda di sicurezza

22A00589

DECRETO 21 gennaio 2022.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina», in Cannobio.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina» in Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Carlina» in Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

